Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 26 agosto 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1972, n. 482.

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1972, n. 289, concernente la concessione al Comitato nazionale per la energia nucleare di un contributo statale di lire 45 miliardi per l'esercizio finanziario 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1972, n. 289, concernente la concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 45 miliardi per l'esercizio finanziario 1972.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — FERRI — TAVIANI — SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 agosto 1972, n. 483.

Aumento di indennità e compensi per maggiori impegni del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante in servizio nella scuola materna, elementare, secondaria e artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'approvazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado, le vigenti misure mensili lorde delle indennità di direzione e del compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente previste per il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, sono aumentate, a decorrere dal 1° luglio 1972, degli importi secondo le tabelle allegate *A*) e *B*).

Art. 2.

Per corrispondere ad effettive esigenze connesse al crescente sviluppo della scuola, il personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione materna, secondaria ed artistica, gli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213; gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nonchè il personale amministrativo degli uffici scolastici periferici sono autorizzati, a decorrere dal 1° luglio 1972, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per 30 ore mensili per ciascuna unità, in deroga al limite di spesa mensile previsto dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Sono abrogati, limitatamente agli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche: le note *a*) e *b*) in calce rispettivamente alle tabelle *F* e *G*, annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165; l'articolo 8 della legge 16 luglio 1960, n. 727; il settimo comma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1972 in lire 59.692 milioni, si provvederà mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO — MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*

A) Direttori dei conservatori di musica, direttore dell'Accademia nazionale di arte drammatica, direttore dell'Accademia nazionale di danza, presidi di I categoria degli istituti di istruzione secondaria, preside dell'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e direttori degli istituti d'arte, rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili	30.000
B) direttori e presidi di II categoria delle scuole di istruzione secondaria, vice-rettori dei convitti nazionali e vice-direttori degli educandati femminili	25.000
C) ispettori scolastici	30.000
D) direttori didattici, direttori degli istituti statali di sordomuti	25.000

TABELLA *B*

A) Scuola materna	
Insegnanti di ruolo e non di ruolo	15.500
B) Istruzione elementare	
I. — Insegnanti elementari di ruolo e non di ruolo	15.500
II. — Insegnanti e assistenti della scuola di metodo « Augusto Romagnoli » e degli istituti statali dei sordomuti	18.000
C) Istruzione secondaria	
I. — Professori di ruolo e non di ruolo:	
di ruolo *A*	22.000
di ruolo *B*	18.000
di ruolo *C*	15.500
II. — Vice rettori aggiunti dei convitti nazionali	18.000

III. — Maestre istitutrici degli educandati femminili:
di ruolo e non di ruolo 15.500

IV. — Insegnanti tecnico-pratici, personale tecnico degli istituti tecnici professionali:
di ruolo e non di ruolo 15.500

D) Istruzione artistica

I. — Professori:

a) dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dei licei artistici, degli istituti d'arte:
di ruolo e non di ruolo 22.000

b) delle scuole d'arte:
di ruolo e non di ruolo 18.000

II. — Insegnanti d'arte applicata:
di ruolo e non di ruolo 15.500

LEGGE 8 agosto 1972, n. **484**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *primo comma, dopo le parole*: « nei comuni di », *è inserita la parola*: « Barbara », *e le parole*: « è sospeso dal 14 giugno al 30 settembre 1972 il corso dei termini perentori legali e convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi azione od eccezione » *sono sostituite con le seguenti*: « è sospeso dal 14 giugno al 15 settembre 1972 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione »;

all'articolo 1, *secondo comma, le parole*: « Per il periodo dal 14 giugno al 30 novembre 1972 », *sono sostituite con le seguenti*: « Limitatamente ai comuni di Ancona e di Falconara per il periodo dal 14 giugno al 30 novembre 1972 e per gli altri comuni per il periodo dal 14 giugno al 15 settembre 1972 », *e le parole*: « entro il 30 novembre 1972 » *sono sostituite con le seguenti*: « rispettivamente, entro il 30 novembre 1972 o entro il 15 settembre 1972 ».

All'articolo 3, *primo comma, dopo la parola*: « curerà » *è aggiunta la parola*: « gratuitamente ».

L'articolo 4 *è sostituito con il seguente*:

« Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio degli annunzi legali, relative a procedure di ammortamento dei titoli di cui all'articolo 1, secondo comma, e dei titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione del terremoto di cui all'articolo 1 del presente decreto sono effettuate gratuitamente ».

All'articolo 7, *dopo le parole*: « entrata in vigore » *sono inserite le seguenti*: « della legge di conversione ».

All'articolo 8, *secondo comma, le parole*: « entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite con le seguenti*: « entro il 30 novembre 1972 ».

All'articolo 12 *è aggiunto il seguente comma*:

« Limitatamente ai comuni di Ancona e Falconara si applicano i benefici contenuti nel comma precedente per le imposte iscritte in via provvisoria nei ruoli 1973 ed afferenti ai redditi conseguiti nel 1971 e dichiarati nella dichiarazione unica 1972 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — GONELLA — VALSECCHI — TAVIANI — SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 11 agosto 1972, n. **485**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 2 *è aggiunto il seguente articolo* 2-bis:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed i loro familiari conviventi a carico indicati all'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, hanno diritto all'assistenza di malattia, semprechè la assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.

All'assistenza di malattia in favore dei soggetti indicati nel precedente comma provvedono, con separata contabilità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e la Cassa mutua di malattie di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Per l'assistenza di cui al comma precedente si applicano le forme, i limiti e le modalità previsti all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.

All'onere derivante all'Istituto ed alle Casse suddette dalla corresponsione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione sociale ed ai loro familiari, a norma dei commi precedenti, si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato, che sarà ripartito fra l'Istituto e le Casse medesime in relazione all'effettivo fabbisogno.

Il contributo dello Stato per il 1972 è stabilito in lire 25 miliardi e per gli anni successivi in lire 60 miliardi all'anno ».

All'articolo 3, *il primo comma è sostituito con il seguente*:

« A decorrere dal 1° luglio 1972 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 sono aumentate nelle misure seguenti:

pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952: 50 per cento;

pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1952 al 1957: 40 per cento;

pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1958 al 1960: 30 per cento;

pensioni aventi decorrenza negli anni 1961 e 1962: 25 per cento;

pensioni aventi decorrenza negli anni 1963 e 1964: 20 per cento;

pensioni aventi decorrenza negli anni 1965 e 1966: 15 per cento;

pensioni aventi decorrenza nel periodo dal 1° gennaio 1967 al 30 aprile 1968: 10 per cento ».

L'articolo 4 *è sostituito con il seguente*:

« I titolari di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, hanno facoltà di optare, entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La riliquidazione di cui al primo comma ha effetto dal 1° luglio 1972.

La stessa facoltà di cui al primo comma è concessa ai superstiti di titolare di pensione di invalidità che avrebbe avuto diritto di avvalersi della norma di cui al comma medesimo ».

L'articolo 5 *è sostituito con il seguente*:

« Con effetto dal 1° luglio 1972 al superstite di assicurato o di pensionato titolare di pensione indiretta o di riversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, spettano le quote di maggiorazione della pensione suddetta nella misura, entro i limiti e alle condizioni previste dagli articoli 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per quanti sono i beneficiari, ad eccezione del coniuge superstite, per i quali sono state o sarebbero state corrisposte le quote di maggiorazione per la pensione diretta ».

Dopo l'articolo 6 *è aggiunto il seguente*:

« Art. 6-*bis*. — Con effetto dal 1° maggio 1969, dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo sostituito con l'articolo 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto il seguente:

" Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per i decessi intervenuti anteriormente al 1° maggio 1969 " ».

All'articolo 13, *è aggiunto in fine il seguente comma*:

« Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle direzioni provinciali del tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative ai ruoli emessi anteriormente alla data del 2 luglio 1972 ».

L'articolo 15 *è soppresso.*

L'articolo 18 *è sostituito con il seguente*:

« Con decorrenza 1° gennaio 1971, l'importo annuo lordo al 31 dicembre 1970 delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1970, è aumentato, fino alla concorrenza di lire 5.000.000 annue, applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali alle parti dell'importo stesso considerato per le prime lire 2.000.000, per l'eccedenza fino a lire 4.000.000 e per l'ulteriore eccedenza fino a lire 5.000.000:

35,30 e 25 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1965;

30,25 e 20 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1968;

20,15 e 10 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1968 al 30 giugno 1970 ».

All'articolo 23, *è aggiunto il seguente comma*:

« A decorrere dal 1° luglio 1972, l'assegno vitalizio mensile a favore dei ciechi civili di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è elevato a lire 18.000 ».

Dopo l'articolo 23 *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 23-*bis*. — Le norme contenute negli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, continuano a trovare applicazione dopo il 31 dicembre 1972 e fino a quando la materia che forma oggetto del citato decreto-legge non sarà organicamente disciplinata con legge successiva.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico, per le rispettive competenze, dell'INPS, dell'INAM e dell'INAIL che vi provvedono con un apporto annuo dello Stato, salvo conguaglio, di lire 660 milioni ripartiti come segue:

INPS fondo sociale	430 milioni
INAM	200 milioni
INAIL	30 milioni

Il conguaglio sarà effettuato annualmente sulla base delle risultanze finali da evidenziarsi dalle gestioni assicurative interessate e, per quanto riguarda l'INAM, sulla base del costo medio per assistito accertato nell'anno a cui si riferisce il conguaglio ».

« Art. 23-*ter*. — L'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

" All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sono aggiunti i seguenti commi:

Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.

I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni "».

« Art. 23-*quater*. — Con effetto dal 1° maggio 1969 il quinto comma dell'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

" I titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati e in qualità di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo "».

« Art. 23-*quinquies*. — Con effetto dal 1° maggio 1969 dopo il settimo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è inserito il seguente:

" I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si applicano nei confronti dei titolari di pensione che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati, di addetti ai servizi domestici e familiari nonchè fuori del territorio nazionale "».

« Art. 23-*sexies*. — Le variazioni degli importi delle pensioni e dei trattamenti minimi, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, conseguenti ad aumenti disposti da provvedimenti di legge, a cominciare dai miglioramenti previsti dal presente decreto, non esplicano effetti sulla determinazione e sulla misura delle trattenute di cui agli articoli 20 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il periodo compreso tra la data di decorrenza degli aumenti predetti e l'ultimo giorno del mese nel corso del quale sono emessi i nuovi certificati delle pensioni meccanizzate.

La norma di cui al precedente comma trova applicazione dal 1° gennaio 1971 per le pensioni che hanno avuto titolo agli aumenti previsti dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 "».

« Art. 23-*septies*. — Le disposizioni di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, già prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, dell'opera prestata prima della entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore per un anno dalla data da cui avrà effetto la legge di conversione del presente decreto ».

« Art. 23-*octies*. — I titolari di pensione diretta, indiretta o di riversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione.

Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS o di altri enti interessati ».

« Art. 23-*nonies*. — Il personale, direttivo e didattico, delle scuole materne gestite dagli enti locali, iscritto a suo tempo obbligatoriamente all'Istituto "Rosa Maltoni Mussolini" può, a richiesta, ottenere il riconoscimento agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza degli anni di iscrizione al predetto istituto "Rosa Maltoni Mussolini"

Gli interessati, in servizio o collocati a riposo, dovranno presentare domanda al consiglio di amministrazione dell'INADEL, per riscattare il predetto periodo di iscrizione, onde ottenere i benefici previdenziali loro spettanti all'atto della cessazione dal servizio ».

« Art. 23-*decies*. — Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono richiamate in vigore per la durata di 240 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

« Art. 23-*undecies*. — I trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono estesi ai titolari di assegni vitalizi a carico del soppresso Fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia alle condizioni e con le decorrenze previste dalle norme che hanno regolato nel tempo l'attribuzione dei trattamenti minimi stessi ».

« Art. 23-*duodecies*. — Ai titolari di pensione di cui all'articolo 3 del presente decreto è concesso entro il 31 ottobre 1972 un acconto di lire 30.000 in misura unica per tutti da riassorbirsi a carico anche dei superstiti ed eredi in sede di applicazione dei miglioramenti previsti dallo stesso articolo ».

« Art. 23-*terdecies*. — Il termine indicato al secondo comma dell'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è prorogato per altri due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

« Art. 23-*quattuordecies*. — All'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto il seguente comma:

" Le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del presente articolo, ed all'articolo 14, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, si applicano ai superstiti anche nel caso in cui il titolare di pensione di anzianità, liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sia deceduto prima di aver compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia "».

« Art. 23-*quinquiesdecies*. — Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate in forma retributiva con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1971 e il 30 giugno 1972, i contributi volontari versati nell'assicurazione stessa danno luogo alla integrazione prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ».

« Art. 23-*sexiesdecies*. — Con effetto dal 1° gennaio 1969, le tabelle *D*) ed *E*) allegate alla legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituite dalle tabelle *D*) ed *E*) allegate alla legge di conversione del presente decreto.

I coefficienti delle tabelle allegate si applicano anche nei casi di differimento delle pensioni di vecchiaia aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1968 non contemplati dalle tabelle *C*) e *D*) allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903 ».

TABELLA *D*

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO

UOMINI

Numero anni di differimento (*)	Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione quando il diritto è perfezionato all'età di anni:															
	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75 e oltre
1	1,083	1,086	1,088	1,091	1,094	1,098	1,101	1,105	1,110	1,114	1,119	1,125	1,131	1,138	1,145	1,153
2	1,176	1,181	1,188	1,194	1,201	1,209	1,218	1,227	1,237	1,247	1,259	1,273	1,287	1,303	1,321	1,340
3	1,279	1,289	1,300	1,311	1,323	1,337	1,351	1,367	1,384	1,403	1,425	1,448	1,474	1,503	1,535	1,570
4	1,396	1,411	1,427	1,444	1,463	1,483	1,506	1,530	1,557	1,588	1,621	1,658	1,700	1,747	1,799	1,856
5	1,528	1,549	1,571	1,596	1,623	1,653	1,686	1,722	1,762	1,806	1,857	1,913	1,976	2,047	2,126	2,214
6	1,677	1,706	1,737	1,771	1,809	1,850	1,896	1,947	2,005	2,069	2,141	2,223	2,315	2,419	2,536	2,668
7	1,847	1,886	1,928	1,974	2,025	2,082	2,145	2,216	2,296	2,386	2,488	2,604	2,736	2,886	3,056	3,250
8	2,042	2,093	2,148	2,210	2,278	2,355	2,441	2,538	2,648	2,773	2,916	3,078	3,264	3,477	3,722	4,005
9	2,266	2,332	2,405	2,486	2,577	2,679	2,795	2,927	3,077	3,249	3,446	3,672	3,933	4,235	4,587	4,997
10	2,525	2,611	2,705	2,812	2,932	3,069	3,224	3,402	3,605	3,840	4,111	4,425	4,791	5,219	5,723	6,319
11	2,827	2,937	3,060	3,200	3,358	3,539	3,747	3,986	4,261	4,581	4,954	5,390	5,904	6,512	7,237	8,108
12	3,180	3,322	3,482	3,665	3,873	4,113	4,390	4,711	5,084	5,520	6,034	6,642	7,366	8,235	9,286	10,562
13	3,598	3,780	3,988	4,227	4,501	4,819	5,189	5,620	6,126	6,724	7,435	8,287	9,315	10,566	12,096	13,987
14	4,094	4,329	4,600	4,912	5,274	5,696	6,190	6,772	7,461	8,286	9,277	10,480	11,952	13,764	16,019	18,848
15 e oltre	4,688	4,993	5,346	5,755	6,234	6,795	7,459	8,248	9,195	10,338	11,732	13,445	15,569	18,227	21,587	25,877

(*) Numero degli anni interi trascorsi dalla data di perfezionamento dei requisiti alla data di decorrenza della pensione.

TABELLA *E*

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO

DONNE

Numero anni di differimento (*)	Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione quando il diritto è perfezionato all'età di anni:															
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70 e oltre
1	1,076	1,078	1,081	1,083	1,086	1,088	1,092	1,095	1,098	1,102	1,106	1,111	1,116	1,121	1,127	1,133
2	1,161	1,165	1,170	1,176	1,182	1,188	1,195	1,203	1,211	1,219	1,229	1,240	1,251	1,264	1,278	1,293
3	1,254	1,262	1,271	1,280	1,290	1,301	1,313	1,325	1,339	1,355	1,371	1,390	1,410	1,432	1,457	1,484
4	1,359	1,370	1,383	1,397	1,412	1,429	1,447	1,466	1,488	1,512	1,538	1,566	1,598	1,633	1,673	1,716
5	1,475	1,492	1,510	1,530	1,551	1,575	1,601	1,629	1,660	1,695	1,733	1,776	1,823	1,875	1,934	2,000
6	1,605	1,628	1,653	1,680	1,710	1,742	1,778	1,818	1,861	1,910	1,964	2,025	2,093	2,169	2,254	2,350
7	1,752	1,782	1,815	1,852	1,891	1,935	1,984	2,038	2,098	2,165	2,240	2,325	2,420	2,527	2,649	2,787
8	1,918	1,958	2,001	2,049	2,101	2,160	2,224	2,297	2,378	2,469	2,572	2,688	2,820	2,970	3,142	3,338
9	2,107	2,158	2,214	2,276	2,345	2,421	2,507	2,604	2,712	2,835	2,974	3,133	3,314	3,522	3,763	4,039
10	2,323	2,387	2,459	2,539	2,629	2,729	2,842	2,969	3,114	3,278	3,466	3,682	3,930	4,218	4,553	4,942
11	2,570	2,652	2,744	2,847	2,963	3,093	3,241	3,409	3,600	3,820	4,073	4,366	4,707	5,104	5,571	6,120
12	2,855	2,959	3,077	3,209	3,358	3,528	3,721	3,942	4,196	4,489	4,831	5,229	5,696	6,246	6,898	7,678
13	3,185	3,318	3,468	3,637	3,830	4,050	4,303	4,594	4,931	5,324	5,785	6,327	6,969	7,734	8,654	9,767
14	3,571	3,740	3,931	4,148	4,397	4,683	5,014	5,399	5,848	6,377	7,000	7,742	8,630	9,702	11,009	12,609
15 e oltre	4,025	4,239	4,483	4,762	5,085	5,458	5,893	6,403	7,004	7,716	8,566	9,587	10,826	12,342	14,212	16,538

(*) Numero degli anni interi trascorsi dalla data di perfezionamento dei requisiti alla data di decorrenza della pensione.

« Art. 23-*septiesdecies*. — Ai supplementi di pensione si applicano le stesse percentuali di rivalutazione di cui beneficia la pensione, a cominciare dai miglioramenti previsti dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

« Art. 23-*octiesdecies*. — L'assorbimento della parte eccedente la misura delle quote di maggiorazione delle pensioni a norma dell'articolo 46 — comma terzo — della legge 30 aprile 1969, n. 153, è effettuato a decorrere dal mese successivo a quello di emissione dei nuovi certificati delle pensioni meccanizzate a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in occasione di aumenti delle medesime.

La norma di cui al comma precedente si applica alle pensioni che conservano eccedenze anche dopo l'assorbimento dei predetti aumenti ed ha effetto dal 1° gennaio 1971 ».

« Art. 23-*noniesdecies*. — Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, all'articolo 46 dello stesso decreto è inserito, dopo il penultimo comma, il seguente:

" La mancata presentazione del ricorso di cui al comma precedente, contro il silenzio della sede, non preclude all'interessato l'esperimento dei ricorsi in via amministrativa di cui al presente articolo avverso il provvedimento adottato dalla sede dell'istituto decorso il suddetto termine di 180 giorni " ».

« Art. 23-*vicies*. — Con effetto dal 1° luglio 1972 è soppresso l'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 ».

« Art. 23-*semel et vicies*. — All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è aggiunto il seguente comma:

" Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle pensioni in essere al 1° maggio 1968 ed hanno effetto dal 1° gennaio 1952 " ».

All'articolo 25, *primo comma, le parole*: « 545 milioni », *sono sostituite con le parole*: « 815 milioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 11 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — MALAGODI — COPPO — TAVIANI — SCALFARO — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972, n. **486**.

Estinzione della fondazione « Columbianum », con sede in Genova.

N. 486. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Columbianum », con sede in Genova, viene dichiarata estinta.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 154. — VALENTINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 428-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 428-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Crinzi & Tizzani, con sede in Firenze, piazzale di Porta Romana n. 17.

(10187)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 436-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 436-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Capecchi Luigi, con sede in Firenze, via Calimaruzza n. 1.

(10188)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 544-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati diciassette punzoni recanti il marchio d'identificazione « 544-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Corint S.r.l., con sede in Milano, via Manzoni, n. 44.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Milano.

(10179)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 417 Mod. 241 D.P. — Data: 29 maggio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Parascandolo Ciro, nato a Vico Equense il 15 febbraio 1902. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3430 Mod. 25-A D.P — Data: 8 luglio 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico — Intestazione: Calabrese Vittorio Mario, nato a Castel di Sangro l'8 ottobre 1918 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 luglio 1972

(9950)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Corso dei cambi del 24 agosto 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,10	581,10	581,11	581,10	581,10	581,10	581,15	581,10	581,10	581,10
Dollaro canadese	591,20	591,20	591,40	591,20	591,25	591,20	591,30	591,20	591,20	591,20
Franco svizzero	153,86	153,86	153,87	153,86	154 —	153,80	153,86	153,86	153,86	153,75
Corona danese	84,23	84,23	84,23	84,23	84,20	84,20	84,215	84,23	84,23	84,23
Corona norvegese	89,18	89,18	89,20	89,18	89,20	89,15	89,18	89,18	89,18	89,18
Corona svedese	122,99	122,99	123,02	122,99	123 —	123 —	123,01	122,99	122,99	122,98
Fiorino olandese	181,10	181,10	181,10	181,10	180,80	181,15	181,08	181,10	181,10	181,10
Franco belga	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,26	13,25	13,25	13,25	13,25
Franco francese	116,20	116,20	116,24	116,20	116,20	116,15	116,22	116,20	116,20	116,20
Lira sterlina	1422 —	1422 —	1422,25	1422 —	1421,75	1421,10	1422,10	1422 —	1422 —	1422 —
Marco germanico	182,45	182,45	182,50	182,45	182,30	182,40	182,45	182,45	182,45	182,43
Scellino austriaco	25,28	25,28	25,2775	25,28	25,26	25,27	25,285	25,28	25,28	25,27
Escudo portoghese	21,70	21,70	21,69	21,70	21,68	21,65	21,6875	21,70	21,70	21,70
Peseta spagnola	9,1570	9,157	9,16	9,1570	9,16	9,16	9,1575	9,1570	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9350	1,935	1,9350	1,9350	1,93	1,93	1,9310	1,9350	1,93	1,93

Media dei titoli del 24 agosto 1972

Rendita 5 % 1935	97,85
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,20
» 5 % (Ricostruzione)	92,775
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,325
» 5 % (Città di Trieste)	93,20
» 5 % (Beni esteri)	92,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,175
» 5,50 % » » 1968-83	96,275
» 5,50 % » » 1969-84	98,325
» 6 % » » 1970-85	99,25
» 6 % » » 1971-86	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,75
» 5 % (» 1°-10 1975) II emiss.	97,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,70
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,70
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 agosto 1972

Dollaro USA	581,125
Dollaro canadese	591,25
Franco svizzero	153,86
Corona danese	84,222
Corona norvegese	89,18
Corona svedese	123 —
Fiorino olandese	181,09
Franco belga	13,25
Franco francese	116,21
Lira sterlina	1422,05
Marco germanico	182,45
Scellino austriaco	25,282
Escudo portoghese	21,694
Peseta spagnola	9,157
Yen giapponese	1,933

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di difesa delle produzioni intensive nelle provincie di Chieti e Pescara, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescara.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n 2102, in data 9 agosto 1972, al Consorzio di difesa delle produzioni intensive nelle provincie di Chieti e Pescara è stata riconosciuta a' sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, l'idoneità a svolgere attività di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive dalle avversità atmosferiche.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato lo statuto consortile, con modifiche e con riserva di esame del regolamento da emanarsi a cura del consorzio nel termine di sessanta giorni del decreto ministeriale.

(10162)

Autorizzazione all'Associazione nazionale allevatori bovini di razza frisona italiana, con sede in Cremona, e all'Associazione provinciale allevatori, con sede in Cremona, ad acquistare un appezzamento di terreno.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1972, emanato sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1972, registro n. 17, foglio n. 399, l'Associazione nazionale allevatori bovini di razza frisona italiana, con sede in Cremona, e l'Associazione provinciale allevatori, con sede in Cremona, sono autorizzati ad acquistare in quota *pro indiviso* dal comune di Cremona, per il prezzo simbolico di lire 1000, un appezzamento di terreno di 25.000 metri quadri, sito in località Cà de' Somenzi (Cremona), riportato nel nuovo catasto terreno di Cremona al foglio di mappa 27, mappali 12 (in parte) e 14 (in parte), per adibirlo a sede delle mostre zootecniche cremonesi.

(10164)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 luglio 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 121/67 (settore carni suine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 855/72 e n. 999/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo dal 1-5-1972 al 16-5-1972	Prelievo dal 17-5-1972 al 31-7-1972	Supplemento prelievo
01.03		Animali vivi della specie suina:			
		A. *delle specie domestiche:*			
		II. altri:			
	04	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	9.578	10.470	zero
	06 08	b. non nominati	11.262	12.311	zero
02.01		Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:			
		A. carni:			
		III. della specie suina:			
		a. domestica:			
	057 061	1. carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	14.645	16.009	zero
	064 067	2. *prosciutti, anche in parti, non disossati*	22.700	24.814	zero
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	17.867	19.531	zero
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	23.725	25.935	zero
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	12.741	13.928	zero
	091 094	6. altre	23.725	25.935	zero
		B. frattaglie:			
		II. altre:			
		c. della specie suina domestica:			
	121	1. teste, anche in parti; gole	4.686 (b)	5.123 (b)	zero
	124	2. zampe; code	1.318 (b)	1.441 (b)	zero
	127	3. rognoni	15.377 (b)	16.809 (b)	zero
	131	4. fegati	17.721 (b)	19.371 (b)	zero
	134	5. cuori; lingue; polmoni	8.787 (b)	9.605 (b)	zero
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	12.888 (b)	14.088 (b)	zero
	141	7. altre	12.888 (b)	14.088 (b)	zero
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati, nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:			
		A. lardo:			
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	6.151	6.724	zero
	04	II. secco o affumicato	7.176	7.844	zero
	07	B. grasso di maiale	4.101	4.482	zero
02.06		Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:			
		B. della specie suina domestica:			
		I. carni:			
		a. salate o in salamoia:			
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	14.645	16.009	zero
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	22.700	24.814	zero
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	17.867	19.531	zero
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	23.725	25.935	zero

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo dal 1-5-1972 al 16-5-1972	Prelievo dal 17-5-1972 al 31-7-1972	Supplemento prelievo
02.06 (segue)	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	12.741	13.928	zero
	21	6. altre	23.725	25.935	zero
		b. secche o affumicate:			
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	24.457	26.735	zero
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	41 299	45.145	zero
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	32.512	35.540	zero
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	40.860	44.665	zero
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	21 235	23.213	zero
	44	6. altre	41 299	45.145	zero
		II. frattaglie:			
	47	a. teste, anche in parti; gole	4.686	5.123	zero
	51	b. zampe; code	1.318	1.441	zero
	54	c. rognoni	15.377	16.809	zero
	57	d. fegati	17.721	19.371	zero
	61	e. cuori; lingue; polmoni	8.787	9.605	zero
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	12.888	14.088	zero
	67	g. altre	12.888	14.088	zero
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti con solventi:			
		A. strutto ed altri grassi di maiale:			
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	5.858 (b)	6.404 (b)	zero
	04	II. altri	5.858	6.404	zero
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:			
	02	A. di fegato	26.344 (b)	28.431 (b)	zero
		B. altri (*c*):			
	05	I. salsicce e salami, stagionati, anche se da spalmare, non cotti	45.800	49.210	zero
	08	II. non nominati	31 244	33.645	zero
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:			
		A. di fegato:			
	06	II. altre	27.212 (b)	29.135 (b)	zero
		B. altre:			
		III. non nominate:			
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:			
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:			
	26	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	49.434	53.049	zero
	28				
	31	bb. spalle, anche in parti	40.032	43.032	zero
	34	cc. altre	27.905	29.951	zero
	37	2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	22.994	24.699	zero
	41	3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	14.900	15.909	zero

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dalla applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna n. 3 della tariffa d'uso dei dazi doganali di importazione) sul valore in dogana della merce.

(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

(10030)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE
PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico specialista in prova (ruolo dei tecnici specialisti categoria direttiva) laureato in ingegneria elettrotecnica.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico specialista in prova (ruolo dei tecnici specialisti categoria direttiva) laureato in ingegneria elettrotecnica, presso la Direzione generale Servizio Rischi, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica;

b) abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere;

c) età non superiore a 35 anni, o gli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato n. 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dello Istituto;

d) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) aver tenuto buona condotta;

f) sana e robusta costituzione fisica;

g) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

Art. 3.

Presentazione delle domande Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'Ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso, indicati nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria elettronica;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

f) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni come sopra prescritte comporta la non ammissione al concorso.

Sempre nella domanda, gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare:

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in carta bollata, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco in carta semplice.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla Direzione generale Servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, nominata dal Presidente dello Istituto, sarà così composta:

Presidente:

il Presidente dell'Istituto o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto;

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore ad ingegnere principale e con qualifica di tecnico specialista;

Segretario:

un funzionario della Direzione generale dell'Istituto, Servizio del personale, appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale ed appartenenti alle categorie direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto di sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

due prove scritte vertenti sulle materie indicate nella parte I del programma di esame allegato 3);

una prova orale che verterà sulle materie indicate nel programma stesso.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 4), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni; quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sara determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punteggi riportati nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avra a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà le prove scritte di esame.

Art. 7.

Titoli di preferenza: documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito, i concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire, entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti indicati nell'allegato 5).

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

La presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente redatti comporterà, senza necessità di particolare avviso, la non applicazione dei relativi benefici.

Art. 8.

Formazione della graduatoria di merito

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva, saranno preferiti nello ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi per lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani di caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione del vincitore, nomina in prova e nomina in ruolo del vincitore

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto il quale dichiarerà il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, il Comitato esecutivo procederà alla nomina in prova del vincitore del concorso, fissandone la decorrenza.

I candidati risultati idonei oltre al vincitore, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Il vincitore del concorso nominato in prova, il quale senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assume servizio presso la sede assegnata alla data prefissata sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi; durante il periodo stesso al candidato nominato in prova sarà corrisposto il trattamento economico indicato al terzo comma del successivo art. 11.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo.

Contro le deliberazioni del Comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

Documentazione di nomina

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea in ingegneria elettronica in originale o copia autentica;

b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere in originale o copia autentica;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

Qualora il candidato abbia superato il limite massimo di età di 35 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed abbia diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati nell'allegato n. 1) al presente bando, dovrà produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbia già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato n. 5, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito.

Ove il concorrente stesso abbia riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero sia stato deportato od internato per motivi di persecuzione razziale dovrà produrre copia della sentenza emessa a suo carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale ha residenza.

Il candidato licenziato da uno degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detto ente;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato e cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine tuile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, qualora si tratti di ufficiale, o del foglio matricolare, qualora si tratti di sottufficiale o militare di truppa o di candidato che sia stato arruolato dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbia prestato servizio militare. I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora l'aspirante, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva dovrà presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora l'aspirante appartenga ad una classe non ancora chiamata a visita miltre dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Qualora l'aspirante arruolato nella leva di mare, non abbia ancora prestato servizio militare, dovrà produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

i) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che — secondo quanto prescritto all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 — è stato eseguito lo accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Qualora l'aspirante sia invalido di guerra o invalido civile per fatto di guerra o assimilato, oppure sia invalido per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo allo impiego cui aspira.

L'aspirante mutilato o invalido civile dovrà produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, il candidato dichiarato vincitore che non sia già dipendente di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere d), e), f), i) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

L'aspirante che, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, sia in servizio presso l'I.N.A.I.L. è esonerato dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dello Istituto, compresi quelli indicati alle lettere d), e), f), i) anche se di data anteriore a tre mesi.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dal Regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, eccetto che per il trattamento di quiescenza e previdenza.

Tale trattamento sarà disciplinato dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969. Peraltro, qualora il candidato nominato nella qualifica relativa al posto messo a concorso appartenga al personale dell'I.N.A.I.L già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956 e abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, e successive modificazioni ed integrazioni, conserverà tale trattamento.

Al vincitore assunto in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto appartenente alla 1ª posizione economica del ruolo dei tecnici specialisti.

Art. 12.

Nomina degli idonei in caso di rinuncia o decadenza del vincitore

Nel caso che il posto messo a concorso resti scoperto per rinuncia o per decadenza del vincitore, il comitato esecutivo potrà procedere, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina del rinunciatario o del decaduto, ad altra nomina secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 30 maggio 1972

Il presidente: Pulci

Allegato 1

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commu-

tazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e semprechè siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

RACCOMANDATA R.R.

Schema di domanda

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L.
Servizio del personale Via IV Novembre, 144 — 00187 ROMA

l sottoscritt: (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat. a il (2) domanda di essere ammess. a partecipare al concorso pubblico per esami e per titoli a un posto di tecnico specialista in prova (ruolo dei tecnici specialisti categoria direttiva) laureato in ingegneria elettrotecnica, presso la Direzione generale Servizio Rischi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

A tal fine l sottoscritt. dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (3) .,

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di ingegnere;

e) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di (4) .,

f) di non aver riportato condanne penali (5);

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione, e cioè presso e di essere cessat. a causa di (6);

h) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione

l sottoscritt. dichiara inoltre:

di essere residente nel comune di (provincia di .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:

Fa presente che non allega ai sensi e per gli effetti dello art. 3 del bando, i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta Direzione generale Servizio del personale:

l sottoscritt. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8) (cognome e nome) (via, piazza, ecc.) n. (località provincia) (codice di avviamento postale).

l sottoscritt. si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo dichiarato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data

Firma

(autentica) (9)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L. indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1) al bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione). Dovranno, inoltre, essere indicati i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

PARTE PRIMA

Applicazioni elettriche:

Applicazioni termiche dell'energia elettrica. Riscaldamento diretto, ad induzione, dielettrico. Generatori di vapore. Forni elettrici. L'energia elettrica nei trasporti. Propulsione turboelettrica, diesel-elettrica. Impianti elettrici.

Macchine elettriche:

Funzionamento, caratteristiche, struttura delle macchine elettriche. Trasformatori. Regolatori ad induzione. Motori e generatori asincroni e sincroni. Motori e generatori per corrente continua a collettore. Macchine acicliche. Convertitori. Macchine a corrente alternata con collettore.

Misure elettriche:

Costruzione e proprietà degli apparecchi di misura. Strumenti di misura. Misure di differenza di potenziale, di corrente, di potenza, di fattore di potenza, di energia, di frequenza, di resistenza, di auto e mutuo induzione, di capacità, di grandezze magnetiche.

Materiali:

Metalli: ferro e sue leghe, trattamenti termici degli acciai. Rame e sue leghe. Alluminio e sue leghe. Tungsteno, tantalio, piombo, grafite. Cavi elettrici. Materiale per resistenze. Materiali isolanti. Materiali magnetici. Sostanze luminiscenti.

PARTE SECONDA

Nozioni sull'assicurazione infortuni sul lavoro; tariffa dei premi e modalità per la sua applicazione.

ALLEGATO 4

Norme per i concorrenti

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 5

Titolo di preferenza: documentazione

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dello art. 7 sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computanto tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della unione stessa, ovvero un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento, potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero dal competente istituto assicuratore, comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del

regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

(10087)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentoquindici posti di guardiano in prova.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentoquindici posti di guardiano in prova, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1972, n. 253, registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1972, registro n. 56 bilancio trasporti, foglio n. 339, avrà luogo alle ore 8 del giorno 10 settembre 1972 nella località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) scuola media statale « Ugo Foscolo », via Piazzi, 57;
2) scuola media statale « Nazario Sauro », via Cassini, 94.

Sede di Milano:

1) liceo ginnasio statale « Carducci », via Beroldo, 9;
2) istituto tecnico commerciale statale « P. Verri », via Lattanzio, 38;
3) istituto magistrale statale « Virgilio », piazza Ascoli, 2.

Sede di Verona:

1) istituto tecnico statale industriale « G. Ferraris », via del Pontiere, 40.

Sede di Venezia:

1) liceo scientifico « G. Bruno », via Baglioni, 26 Mestre.

Sede di Trieste:

1) istituto tecnico commerciale e per geometri « L. da Vinci », via Paolo Veronese, 3.

Sede di Genova:

1) istituto tecnico « V. Emanuele II », largo della Zecca, 4;
2) scuola media « G. Parini », via Archimede, 46.

Sede di Bologna:

1) istituto tecnico industriale statale « Belluzzi », via Saragozza, 9;
2) scuola media « Zanotti », via Calori, 8;
3) istituto tecnico commerciale « L. Tanari », via Marchetti,22.

Sede di Firenze:

(due turni: ore 8 e ore 15; anche per i candidati del compartimento di Ancona).

1) liceo scientifico « L. da Vinci », via G. dei Marignoli, 1;
2) istituto tecnico industriale « L. da Vinci », via del Terzolle, 91;
3) istituto tecnico industriale « L. da Vinci » (biennio), via Panciatichi, 27.

Sede di Roma:

1) Palazzo dello Sport, piazzale dello Sport EUR.

Sede di Napoli:

(due turni: ore 8 ed ore 15).

1) scuola media « G. Cesare », via Puccini, 1 (Vomero);
2) scuola media « U. Saba », vico Acitillo (Vomero);
3) liceo « G. B. Vico », via Salvator Rosa, 117;
4) istituto tecnico commerciale « M. Pagano », via Andrea d'Isernia s.n.;
5) liceo « Umberto », via Carducci, 1;
6) istituto tecnico industriale « E. Fermi », corso Malta, 141;
7) liceo « Garibaldi », via Carlo Pecchia, 26 (presso piazza Carlo III).

Sede di Bari:

(due turni: ore 8 ed ore 15).

1) istituto tecnico statale e per geometri « Pitagora »; corso Cavour, 249;
2) liceo scientifico « Scacchi », via Melo, 244;
3) istituto tecnico statale industriale « Marconi », piazza Peucetia s.n.;
4) scuola media « Amedeo d'Aosta », via Oberdan, 8.

Sede di Cagliari:

1) liceo ginnasio statale « G. M. Dettori », via Cugia, 2.

e il giorno 24 settembre alle ore 8 ed alle ore 15, in due turni, nelle seguenti sedi:

Sede di Reggio Calabria:

1) istituto tecninco « R. Piria », via Piria, 6;
2) liceo ginnasio « T. Campanella », via T. Campanella, 25;
3) istituto magistrale « T. Gull », via 2 Settembre, 2-A.

Sede di Palermo:

1) liceo scientifico « S. Cannizzaro », via generale Arimondi, 1;
2) liceo ginnasio « Garibaldi », via Canonico Rotolo, 5.

Roma, addì 22 agosto 1972

Il direttore generale: BORDONI

(10357)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.